
MASSIMARIO

A cura di

Matteo Prioschi

ONERE DELLA PROVA

Principio errato ma decisione valida

Nel contenzioso relativo al licenziamento per giusta causa di un dipendente che durante l'assenza per malattia ha svolto attività incompatibili con la sua condizione, il lavoratore ha presentato ricorso per revocazione in Cassazione.

«...l'eventuale errore di diritto, in ipotesi commesso dalla Corte territoriale con riguardo all'art. 2697 c.c. (ossia al riparto dell'onere probatorio), pur laddove esattamente percepito da questa Corte, era comunque irrilevante, perché quei giudici si erano spinti a compiere tutte le valutazioni sul materiale probatorio acquisito al processo, al fine di formare il proprio convincimento.

Pertanto la loro decisione era stata determinata non dall'applicazione del principio dell'inadempimento dell'onere della prova da parte del lavoratore, bensì – al contrario – dal principio dell'adempimento dell'onere della prova da parte datoriale.

In definitiva, l'errata proclamazione di un principio di diritto – che pure questa Corte ha ritenuto errato nell'ordinanza revocanda – non ha avuto alcuna incidenza sulla conformità a diritto della decisione dei giudici del reclamo e quindi sulla decisione di questa Corte oggetto di revocazione».

**Corte di cassazione,
ordinanza 10601/2024
depositata il 19 aprile**